

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 13 gennaio 1988, prot. n. 2343/87

Impossibilità, dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, di introdurre variazioni alle liste elettorali e di sospendere la consegna dei certificati elettorali a chi abbia perso, a seguito di sentenza, il diritto di voto.

Il sistema normativo in materia è ispirato al principio di assoluto rispetto del diritto di voto, direttamente riconosciuto dalla Costituzione (art. 48), ed informato a criteri di trasparenza e pubblicità e soprattutto certezza nella predisposizione degli strumenti che in concreto realizzano il precetto costituzionale e consentono l'esercizio del primario diritto.

In questo quadro si giustifica la scelta del legislatore di favorire l'esercizio del diritto anche se acquisito o riacquistato in un momento successivo al termine di 30 giorni dalla data delle elezioni (art. 3 della L. 7 febbraio 1979 n. 40), pur quando le esigenze di ordine e certezza nell'esplicarsi della procedura elettorale impongono il c.d. "blocco" delle risultanze delle liste.

Il problema, infatti, non è tanto di ritenere la natura costitutiva ovvero dichiarativa delle variazioni alle liste elettorali; ma di individuare la *ratio* delle norme dettate in materia di procedimento per l'iscrizione o per la cancellazione.

L'attento esame della disciplina chiarisce che le variazioni alle liste elettorali sono assistite da tutta una serie di garanzie procedurali tendenti al fine di assicurare, d'ufficio o su istanza di parte interessata, che nelle liste non compaiono cittadini che non hanno diritto al voto e che vi compaiono tutti coloro che risultino elettori; a prescindere dalle risultanze delle liste, è comunque garantito l'esercizio del diritto di voto, se effettivamente esistente, in virtù di espressa disposizione introdotta con il cit. art. 3 della legge n. 40 del 1979. La deroga ha carattere eccezionale e, se pur è suscettibile di interpretazione estensiva al fine di privilegiare la concreta possibilità dell'esercizio di un diritto che può trovare esplicazione solo nella data prefissata per l'elezione, non consente, viceversa, di generalizzare il principio al fine di conseguire il diverso effetto, non preso in considerazione dal legislatore, di evitare che voti un soggetto che ha perso il diritto dopo la data entro la quale si può procedere alla variazione delle liste.

Quel termine, infatti, è da considerare, in casi siffatti, posto anche a garanzia del cittadino, affinché questi possa attivare tutti i meccanismi che l'ordinamento, sia pure con formalità da compiere in tempi ristretti e con scadenze perentorie, offre a tutela di un diritto che potrebbe essere contestato dall'Amministrazione sia pure per mero errore materiale. Ed analoghe garanzie non sono previste ove semplicemente, decorso quel termine, si sospenda il rilascio o si provveda al ritiro del certificato elettorale, il che, soprattutto nell'imminenza della data fissata per la convocazione, può essere causa di irrimediabile violazione del precetto costituzionale, non foss'altro che per una sola consultazione.

Questo è il sistema normativo vigente che non consente diversa interpretazione. È di tutta evidenza che la disciplina si appalesa coerente con i principi, ma in parte incompleta posto che, in virtù di una circostanza contingente (il momento nel quale si determina la perdita del diritto di voto), si consente di votare a soggetti che non hanno più diritto, incongruenza che potrebbe essere eliminata (o quanto meno sia ridotta nella sua portata) con la previsione legislativa di più adeguati e tempestivi meccanismi di tutela.

In questo senso deve disporsi, ai sensi dell'art. 58 del R.D. del 25 giugno 1924 n. 1054, la trasmissione del presente parere anche al Presidente del Consiglio dei ministri per le valutazioni di competenza.